

Franco Abruzzo

Consigliere dell'Ordine nazionale dei giornalisti

Nuove intercettazioni, cronaca e difesa sono messe in difficoltà

IL TEMA DELLA SETTIMANA

Avvocati e giornalisti guardati con sospetto dalle norme presenti nello schema di decreto legislativo che detta "disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni". E così il processo penale rischia di finire su un binario morto e i cronisti in galera. Secondo Franco Abruzzo, il provvedimento che è in via di approvazione, sulla carta cerca di conciliare la salvaguardia delle indagini, la riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa e il diritto di cronaca, ma proprio questi ultimi due nella sostanza appaiono in difficoltà.

LA VERSIONE DIGITALE

In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo www.guidaaldiritto digitale.ilsole24ore.com

Al ministero della Giustizia evidentemente non si fidano degli avvocati e temono le incursioni dei giornalisti nei fascicoli processuali. E così l'Ufficio legislativo crea, - con il decreto legislativo che detta «disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» - un sistema che cerca di conciliare la salvaguardia delle indagini, la riservatezza delle comunicazioni, il diritto di difesa e il diritto di cronaca. Il diritto di cronaca viene affermato ma nella sostanza appare in difficoltà (come quello di difesa).

Basta soffermarsi sui passaggi dell'articolo 3 del Dlgs in via di approvazione: «Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al Pm per la conservazione nell'archivio riservato e sono coperti da segreto». Ma «non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo processuale.»

La conseguenza è doppia se i cronisti pubblicano, mentre il procedimento penale è in corso, le carte non coperte dal segreto o coperte dal segreto: nella prima ipotesi il Pm contesterà l'articolo 684 del Cp («pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale»); la violazione è punita con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Nella seconda ipotesi il Pm utilizza l'articolo 326 del Cp («rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio») in concorso con un pubblico ufficiale (la cosiddetta "gola profonda"), reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. D'altra parte la Cassazione ha statuito da tempo che «La pubblicazione di stralci di intercettazioni telefoniche durante la pendenza delle indagini preliminari costituisce reato».

È evidente che questa prospettiva aggrava l'esistenza e il lavoro dei giornalisti, che già rischiano la galera con il reato di diffamazione (sia secondo l'articolo 595 del Cp: «Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro»; sia secondo l'articolo 13 della legge 47/1948 sulla stampa: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 256 euro»).

La riforma della diffamazione è ferma al Senato dal 25 giugno 2015. Così resta il carcere per i giornalisti in dissonanza con l'avviso di Strasburgo contraria al carcere e alla sanzioni economiche salate. Carcere e sanzioni limitano la libertà dei cronisti e mettono in forse il diritto dei cittadini a essere informati.



Tra i punti chiave della riforma

**è previsto solo l'utilizzo
di brani essenziali
e il divieto di trascrivere
i dialoghi cliente-avvocato**

L'articolo 326 del Cp si applica ai giornalisti?

La Corte di Strasburgo sempre più lontana

Diversi magistrati covano una vecchia visione, che non tiene conto soprattutto del dettato costituzionale, che sancisce il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica, economica e sociale della Nazione. Si partecipa, come ripete la Cassazione, se si è informati. Altrimenti perdura il vizio di trattare i cittadini come sudditi. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceve una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall'articolo 326 del Cp. È palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L'articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l'informazione e la fa circolare.

Il diritto di cronaca vince con il nuovo articolo 617-septies del Cp («Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente»)

La punibilità è esclusa «se la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegue direttamente alla loro utilizzazione per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». La Corte europea dei diritti dell'Uomo si è già pronunciata nel 2015 in maniera favorevole ai giornalisti sull'utilizzo di una telecamera nascosta. Prevale il diritto di cronaca.

Il cuore del Dlgs. L'obiettivo delle nuove norme:

"imporre un freno alla gogna mediatica"

I passaggi centrali del Dlgs possono così riassumersi: utilizzo limitato ai «brani essenziali» e «necessari» degli ascolti trascritti per la stesura di atti giudiziari, divieto per la Polizia giudiziaria di inserire materiale «irrilevante» per le indagini nei verbali sintetici delle operazioni di intercettazione, divieto assoluto di trascrizione delle conversazioni cliente-avvocato eventualmente intercettate. Le disposizioni più qualificanti sono queste:

> «Quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente».

> «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni». Le annotazioni sostituiscono i brogliacci di un tempo.

> «È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili (*Sesso, salute, convinzioni politiche, etc, ndr*) dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

> «Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ne valuta la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessaria a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge».

Questo Dlgs chiederà ai Pm e ai giudici un grande impegno per evitare decisioni discrezionali, quando bisognerà decidere quali intercettazioni

**Viene richiesto a Pm e Giudici
un grande impegno
quando dovranno decidere
quali intercettazioni
sono rilevanti e quali no**

sono rilevanti e quali no. L'avvocato Giulia Bongiorno esclude che «i magistrati italiani, pochi e con enormi carichi di lavoro, riescano a fare i controlli che richiederebbe questa legge».

Le modifiche al codice di procedura penale

Lo schema di decreto legislativo riscrive *ex novo* le norme del codice di procedura penale relative al deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto:

> Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

> I difensori hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale.

> L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

I paletti per l'uso di "captatori informatici" ("trojanhouse")

I criminali usano sempre di più mezzi sofisticati (tablet, cellulari e Pc). La polizia giudiziaria ha affiancato alle intercettazioni tradizionali nuovi mezzi che consentono di seguire passo passo chi delinque, tracciarne gli spostamenti mediante l'uso di "captatori informatici" ("trojanhouse"). I virus "vivono" nei dispositivi informatici e consentono di ascoltare l'inquisito e di controllarne tutte le mosse nonché di ascoltare le conversazioni di gruppo. «I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». L'uso dei virus riguarda anche gli uffici della pubblica amministrazione. ●



Per saperne di più
www.francoabruzzo.it